- 2. Quando l'Amministrazione doganale richiedente non sia in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, la prima segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
- 3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
- 4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

CAPITOLO X Costi Articolo 19

- 1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese rimborsate e le indennità versate agli esperti ed ai testimoni, nonché per i costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.
- 2. Qualora fossero necessarie spese di natura sostanziale o straordinarie per dare esecuzione alla richiesta, le Parti dovranno consultarsi per stabilire i termini e le condizioni secondo i quali verrà data esecuzione alla richiesta, nonché la forma in cui verranno coperte le spese.

CAPITOLO XI Applicazione ed ambito territoriale dell'Accordo Articolo 20

- 1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinché i funzionari dei loro servizi incaricati di individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto.
- 2. L'attuazione del presente Accordo viene affidata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti
- 3. Viene istituita una Commissione mista italo-cilena, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore Nazionale delle Dogane del Cile o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
- 4. Le controversie per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.

Articolo 21

Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti così come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni legislative ed amministrative.

CAPITOLO XII Entrata in vigore e denuncia Articolo 22

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

Articolo 23

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può denunciarlo in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica.

Il presente Accordo cesserà di essere applicato tre mesi dopo la notifica della denuncia all'altra Parte Contraente.

I procedimenti in corso saranno in ogni caso completati secondo le disposizioni del presente Accordo.

Articolo 24

Su richiesta di una delle Parti o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, le Amministrazioni doganali si riuniscono al fine di esaminarlo, salvo se esse si notifichino reciprocamente per iscritto che questo esame non è necessario.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A Bruxelles il 6 dicembre 2005 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

(loui) Austul utio uti

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3269):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (GENTILONI).

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, l'8 settembre 2015 con pareri delle commissioni I, II, V e VI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 2 marzo e il 27 aprile 2016.

Esamiato in aula il 5 luglio 2016 e approvato il 6 luglio 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2469):

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2016 con pareri delle commssioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 14 luglio e il 28 settembre 2016.

Esaminato in aula ed approvato il 18 ottobre 2016.

16G00224

— 28 -

